

Per preparazione per il riutilizzo secondo quanto stabilito dall' art.183, comma 1,lett.q, del Dlgs.152/2006 e smi si intendono *“le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.”*

In particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) fuori uso quali ad es. i televisori,i frigoriferi,i forni elettrici, i computer , destinati ad essere smaltiti come rifiuti possono essere rimessi in funzione tramite le operazioni comprese nella preparazione per il riutilizzo e quindi reimmessi in commercio a prezzi vantaggiosi per gli acquirenti.

L' articolo 6 *“Criteri di priorità nella gestione dei Raee”* del Dlgs n.49/2014 stabilisce che :

1. La gestione dei Raee deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei Raee, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.
2. 2.Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i Raee raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità indicate all' articolo 18 del Dlgs n.49/2014.

L' articolo 7 *“Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo”* del Dlgs n.49/2014 stabilisce che :

1. 1.I Raee sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai Raee destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.
2. 2.Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei Raee domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Considerato che alla data del 31/12/2015 non è stato ancora emanato il decreto di cui all' articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di permettere la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo, la Provincia di Pesaro e Urbino ritiene che la preparazione per il riutilizzo possa essere inquadrata come attività R12 dell' allegato C alla parte IV del Dlgs n.152/2006 considerato quanto specificato nella nota n.7 dello stesso allegato e che nelle more dell' emanazione del suddetto decreto i centri di preparazione per il riutilizzo possano essere autorizzati ai sensi di quanto stabilito dall' articolo 208 del Dlgs n.152/2006 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di un centro di preparazione per il riutilizzo deve essere allegata la seguente documentazione :
1. Stralcio dello strumento urbanistico vigente adottato del Comune, con evidenziata la localizzazione dell'area d'intervento e con allegate le relative NTA
  2. Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune territorialmente competente
  3. Relazione di sintesi non tecnica del progetto complessivo
  4. Relazione tecnica con la descrizione dettagliata del processo di preparazione al riutilizzo,delle attrezzature utilizzate,indicando la potenzialità giornaliera e specificando i tempi di lavorazione giornalieri e settimanali, nonchè i quantitativi massimi stoccabili dei Raee in tonnellate e metri cubi. Nel caso in cui si intenda effettuare la preparazione per il riutilizzo sia di Raee pericolosi che non pericolosi vanno indicate separatamente le rispettive quantità. La relazione tecnica deve essere accompagnata da una planimetria della sede operativa in scala adeguata (1:100 o 1:200) con l'individuazione delle aree in cui verranno svolte le varie fasi della preparazione al riutilizzo , dei sistemi di stoccaggio (container,cumuli,ecc.) e comunque di tutto ciò che può essere utile alla completa comprensione delle varie fasi di attività
  5. Elenco dei Raee che si intende gestire, utilizzando la terminologia indicata nell' Allegato II al Dlgs n. 49/2014. e identificandoli con i relativi Codici CER (Catalogo Europeo Dei Rifiuti) indicati nell' Allegato D alla parte IV del Dlgs n.152/2006.
  6. Valutazione delle emissioni inquinanti(idriche, atmosferiche, sonore, odorigene) e descrizione dei sistemi utilizzati per il contenimento delle suddette emissioni ,dell'impatto visivo e dell'azione degli agenti meteorici. descrizione, anche con planimetria, del sistema di

convogliamento delle acque reflue, sia meteoriche che di processo, con indicazione del corpo ricettore.

7. Definizione dei sistemi di intervento nell'ipotesi in cui si manifestino emergenze ambientali.
  8. Valutazione sull'applicazione della normativa sulla prevenzione incendi all'impianto in questione.
  9. Atto costitutivo della società.
  10. Identificazione del titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato gratuito, usufrutto, ecc.) dell'area e/o dell'immobile dove verrà svolta l'attività di preparazione al riutilizzo . Nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'impresa deve essere presentata copia del contratto di godimento dell'immobile registrato all'Ufficio del Registro e dichiarazione firmata dal proprietario, con allegato documento di identità dello stesso, che attesti la disponibilità dell'immobile all'attività di preparazione al riutilizzo dei rifiuti
  11. Attestazione del versamento del costo relativo alle spese istruttorie di 600 euro tramite bonifico bancario sul C.C. n. 06700007010B – Tesoreria S.Paolo – Banca dell'Adriatico CIN S ABI 5748 CAB 13312, iban IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10b specificando la causale “oneri istruttorie D.vo 152/06 – gestione rifiuti -cap. 7840/4e”.
- nel caso in cui si intenda realizzare un centro per la preparazione per il riutilizzo di Raee classificati come pericolosi occorre rispettare i criteri localizzativi indicati al capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Marche approvato con Deliberazione amministrativa n.128 del 14 aprile 2015.
  - i Centri di preparazione per il riutilizzo prima dell'effettivo avvio dell'attività sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie previste dalla DGRM n.515 del 16/04/2012 per le operazioni di recupero dei rifiuti.
  - i Centri di preparazione per il riutilizzo autorizzati prima dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dovranno adeguarsi a quanto verrà stabilito nello stesso decreto pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata.